



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E LAVORO AUTONOMO

DTELA/AC/SM/vb

Al Personale Docente e Ricercatore
Al Personale Tecnico amministrativo
e bibliotecario

Oggetto: Limite massimo retributivo nell'ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, previsto dall'articolo 23 *ter*, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Aggiornamento per l'anno 2024.

Gentilissimi,

con la presente si ricorda, a tutto il personale, il divieto, previsto dalle disposizioni normative vigenti, di cumulare emolumenti o retribuzioni, erogati da uno o più enti pubblici, oltre un limite massimo, il cui parametro di riferimento è individuato nel trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione ed è soggetto a rivalutazione annuale.

Si rammenta, inoltre, che, entro il 30 novembre di ciascun anno, tutti i lavoratori, che, in aggiunta al trattamento economico erogato dall'Ateneo, sono destinatari di ulteriori compensi per incarichi, cariche, consulenze e/o collaborazioni, comunque denominati, erogati da altre Pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a compilare e inviare la [dichiarazione](#) di cui al successivo paragrafo 2.

1. Brevi cenni normativi e aggiornamento in merito alla quantificazione del limite per l'anno 2024

L'[art. 23 *ter*, co. 1, del d.l. n. 201/2011](#) ha imposto un limite al “*trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, con le pubbliche amministrazioni statali ... stabilendo, come parametro massimo di riferimento, il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione*”.

A decorrere dal 1° maggio 2024, con l'entrata in vigore dell'[art. 13, del d.l. n. 66/2014](#), detto limite è stato fissato nell'importo di euro 240.000,00 annui lordi.

L'[art. 1, co. 68, della l. n. 234/2021](#) ha successivamente previsto che, dall'anno 2022, il tetto di cui sopra sia soggetto a rideterminazione sulla base della percentuale dell'adeguamento annuale degli emolumenti del personale non contrattualizzato, stabilita, con apposito D.P.C.M., sulla scorta degli incrementi medi conseguiti dai lavoratori pubblici contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT.

Pertanto, a far data dal **01/01/2024**, il limite retributivo al trattamento economico dei dipendenti pubblici è stabilito nella maggior somma di **euro 255.127,83 annui lordi**.

2. Adempimenti a carico dei lavoratori: dichiarazione sui limiti retributivi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E LAVORO AUTONOMO

Ai sensi dell'art. 3, co. 2, del [D.P.C.M. 23 marzo 2012](#), il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni è tenuto a produrre, all'ente di appartenenza, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi in atto a carico della finanza pubblica¹.

Per effetto di quanto sopra, i lavoratori, che, *in aggiunta* al trattamento economico erogato dall'Ateneo, sono destinatari di *compensi ulteriori per incarichi*, cariche, consulenze e/o collaborazioni, comunque denominati, erogati da *altre Pubbliche Amministrazioni* (diverse dall'Università degli Studi di Milano), enti pubblici economici, autorità amministrative indipendenti, enti o organismi pubblici, nonché società partecipate in via diretta o indiretta da Pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a compilare, entro il **30 novembre** di ciascun anno, la [dichiarazione](#) sostitutiva di atto notorio, disponibile alla pagina web [Limiti Retributivi](#).

Tramite tale dichiarazione, il lavoratore interessato comunica all'Ateneo gli incarichi in atto a carico delle finanze pubbliche, con l'indicazione degli enti conferenti e dei relativi importi.

Per incarichi in atto devono intendersi tutti gli incarichi, di durata *infra-annuale o pluriennale*, conferiti o svolti nell'anno di riferimento².

Nelle ipotesi di incarichi di durata *pluriennale*, il compenso deve essere indicato in maniera complessiva e in maniera ripartita su base annuale, anche se, in base all'atto di conferimento, il versamento del corrispettivo è previsto solo al termine dell'incarico.

Nell'ambito del medesimo anno di riferimento, nelle ipotesi di percezione di *nuovi e ulteriori compensi* o di *variazioni* rispetto a quanto già comunicato all'Amministrazione, la dichiarazione potrà essere integrata e/o rettificata a cura dell'interessato.

3. Adempimenti a carico dell'Ateneo e nozione di soggetto erogante

L'Amministrazione, al fine di ottemperare agli obblighi connessi alle norme appena enunciate, è tenuta a effettuare le necessarie verifiche in materia di limiti retributivi, prendendo in considerazione le spettanze erogate dall'Ateneo, quanto autorizzato, o comunicato ai sensi dell'art. 53, del d. lgs. n. 165/2001 e del Regolamento di Ateneo in materia di attività extraistituzionali³, nonché quanto comunque risulta percepito dai lavoratori a carico delle finanze pubbliche.

In ordine alle predette verifiche - ferma restando l'indubbia assoggettabilità al limite di cui all'art. 23 *ter*, d.l. n. 201/2011, dei compensi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche inserite annualmente nell'elenco ISTAT (Settore S.13) -, si rappresenta che l'Avvocatura dello Stato ha più volte evidenziato che deve essere valutata caso per caso la natura del soggetto erogante, dovendosi ritenere applicabile il limite retributivo anche a compensi corrisposti da soggetti formalmente privati, ma dotati di *connotati pubblicistici*.

¹ Sul punto, si veda anche [Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri - DFP n. 8/2012](#).

² A titolo esemplificativo, entro il 30 novembre 2024 è richiesta la compilazione della dichiarazione ricognitiva degli eventuali incarichi svolti o conferiti nel corso dell'anno 2024.

³ Per la disciplina dettata in tema di attività extraistituzionali, si rimanda espressamente a quanto stabilito dall'[art. 53, del d.lgs. n. 165/2001](#) ("*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*") e alle norme in esso richiamate, nonché al vigente ["Regolamento in materia di svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei professori e dei ricercatori a tempo pieno"](#).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E LAVORO AUTONOMO

Le disposizioni normative in esame, infatti, si riferiscono, in senso ampio, a tutti i soggetti che, a prescindere dalla forma giuridica assunta e dall'appartenenza all'ambito della finanza pubblica, traggano comunque le loro risorse in misura prevalente, o anche solo rilevante, dal bilancio dello Stato.

4. Conclusioni

Al fine di garantire la corretta e puntuale applicazione delle citate disposizioni, si invita tutto il personale a un'attenta lettura dell'**Allegato n. 1**, nonché delle norme, delle circolari, e dei relativi aggiornamenti, disponibili, per la consultazione, alla pagina [Limiti Retributivi](#).

Per richieste di chiarimenti, è possibile scrivere a direzione.tela@unimi.it.

Con i migliori saluti.

DIREZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI
E LAVORO AUTONOMO
La Responsabile
Anna Luisa Canavese



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E LAVORO AUTONOMO

Allegato n. 1 - Schema riassuntivo delle disposizioni dettate in tema di limite massimo retributivo nell'ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche

DESTINATARI DEL LIMITE RETRIBUTIVO	chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, retribuzioni o emolumenti, incluso il personale in regime di diritto pubblico ex art. 3, d.lgs. n. 165/2001 (anche personale Docente e Ricercatore)		art. 23 ter, co. 1, d.l. n. 201/2011
IMPORTO MASSIMO ANNUO PERCEPIBILE (AL LORDO DEI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E DEGLI ONERI FISCALI A CARICO DEL DIPENDENTE)	anni 2012/2013	euro 293.658,95	D.P.C.M. 23/03/2012
	dal 01/01/2014 al 30/04/2015	euro 311.658,53	Nota Ministero Giustizia n. 6651/2014
	dal 01/05/2014 al 31/12/2021	euro 240.000,00	art. 13, d.l. n. 66/2014
	anno 2022 ⁴	euro 241.080,00	art. 1, co. 68, l. n. 234/2021 D.P.C.M. 25/07/2022
	anno 2023	euro 243.442,58	art. 1, co. 68, l. n. 234/2021 D.P.C.M. 08/01/2024
	anno 2024	euro 255.127,83	art. 1, co. 68, l. n. 234/2021 D.P.C.M. 23/07/2024
TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO CUI SI APPLICA IL LIMITE RETRIBUTIVO	qualsiasi rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, inclusi incarichi o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza		art. 23 ter, d.l. n. 201/2011 D.P.C.M. 23/03/2012
NATURA DEI SOGGETTI EROGANTI	autorità amministrative indipendenti, enti pubblici economici, pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 (es.: Università, Regioni, enti del SSN, enti pubblici regionali, enti locali, Camere di Commercio, ecc.), società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni		art. 23 ter, d.l. n. 201/2011 art. 1, co. 471-473, l. n. 147/2013
TIPOLOGIA DI EMOLUMENTI RICOMPRESI NEL LIMITE RETRIBUTIVO	retribuzioni o emolumenti comunque denominati (es.: stipendi e altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie), inclusi remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche anche diverse da quelle di appartenenza, emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche (es.: direttori generali, componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali, ecc.)		D.P.C.M. 23/03/2012 art. 1, co. 471-473, l. n. 147/2013

⁴ Dall'anno 2022, l'importo del limite retributivo è soggetto a rivalutazione.